



Le novità 2019 per i tributi comunali

Pasquale Mirto

Bologna, 18 gennaio 2019

Le novità per il 2019

Legge 145/2018:

- Lo sblocco della leva fiscale
- La conferma della maggiorazione Tasi
- Le modifiche alla disciplina Imu
- La deroga ai coefficienti di produzione dei rifiuti
- La maggiorazione per l'imposta di pubblicità
- I rimborsi per l'imposta di pubblicità
- I nuovi compensi incentivati Imu e Tari

Sblocco leva fiscale

Non è stato «confermato» il blocco dei tributi comunali, di cui all'art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015

«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato **rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**».

Fuori blocco erano già la Tari e l'imposta di soggiorno (da DI 50/2017), oltre alla cosap, non avendo questa natura tributaria.

Naturalmente, per Imu e Tasi, vale la regola generale che la sommatoria delle due aliquote non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'Imu.

Occorre poi considerare quelle fattispecie che sono imponibili in Tasi, ma non in Imu, come i fabbricati rurali strumentali e gli immobili merce.

- Dal 2016 (art. 1, co. 14, lett. c) della Legge n. 208/2015) per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- Per i **fabbricati rurali a uso strumentale**, così come definiti dall'art. 9, co. 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota TASI non può comunque essere superiore all'1 per mille. Si ricorda che dal 1° gennaio 2014, i fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU.

La conferma della maggiorazione TASI

- **1133.** ...b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018**».
- Quindi come per il passato viene data la possibilità di mantenere la maggiorazione dello 0,8. La conferma deve essere fatta espressamente con delibera del consiglio comunale.
- Ovviamente la conferma è possibile solo per quegli Enti che avevano la maggiorazione deliberata per il 2015, e che l'abbiamo confermato anche fino al 2018
- Ripristinata parzialmente il fondo Imu-Tasi per 190 milioni, con meccanismi di riparto e vincoli di spesa (finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale). Si ricorda che nel 2015 il contributo era di 530 milioni, ridotto a 390 milioni nel 2016 e poi a 300 milioni per il 2016 e 2017.
- Il fondo è previsto per il periodo dal 2019 al **2033**, il che non fa ben sperare sul fronte dell'unificazione Imu-Tasi, pur apparsa con emendamento nel disegno di legge stabilità 2019.

Le modifiche alla disciplina Imu

- **Comma 12.** Innalzamento quota deducibilità Imu per gli immobili strumentali, che va dal 20 al 40% (La Tasi rimane, invece, deducibile al 100%).
- **Comma 1092.** All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori* ».

Ci hanno messo lo zampino...

Comma 705. «*I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente*».

Norma non retroattiva, da valutare la sua applicazione ai fini IMU. Sul punto le agevolazioni Ici erano state negate da Cass. n. 12422/2017.

Ovviamente ci sono già letture molto, ma molto estensive.

La deroga ai coefficienti di produzione dei rifiuti

- **1093.** All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».
- comma 652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- Si tratta di deroga iniziata dal 2014 e che avrebbe dovuto portare i Comuni ad un adeguamento graduale al range dei coefficienti di produzione previsti dalle tabelle allegate al DPR n. 158/1999, adeguamento evidentemente ancora non raggiunto, ma che occorre realizzare, anche se nella **Regione Emilia Romagna** non ha più senso, visto che si passerà a breve a tariffa puntuale

Fabbisogni standard rifiuti

- il comma 653 della legge n. 147/2013 prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, si ritiene **che sussista quanto meno l'obbligo di indicare in delibera l'ammontare del fabbisogno standard e di indicare le ragioni, in caso di costo superiore allo standard, dello scostamento, che possono essere ancorate, ad esempio, ad una diversa articolazione del servizio reso o ad un aumento di determinate categorie di costo.**

Linee guida Mef

- «Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi **pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.** (...) Il comma 653 richiede pertanto che il comune **prenda cognizione** delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà **nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza** finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati. (...) le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", **bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017.**
- **In attesa di aggiornamento si possono considerare i dati resi disponibili da IFEL nel 2018**

Imposta pubblicità

- **917.** In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
- **919.** A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

●

Imposta pubblicità

- Il problema nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dal 2013, benché difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione.
- Il problema nasce da un cortocircuito normativo. Per comprendere la vicenda occorre ricordare che le tariffe base relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dal D.lgs. n. 507/1993, così come aggiornate da un Dpcm del 2001, e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è stata data la possibilità ai Comuni di aumentare le tariffe base, fino ad un massimo del 20% (art. 11 del D.lgs. n. 449/1997) e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, era possibile disporre aumenti fino a un massimo del 50%. L'art. 23 del DL n. 83/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, ha disposto l'abrogazione di una lunga lista di disposizioni normative, tra le quali è stato incluso anche l'art. 11 del D.lgs. n. 449/1997.
- Da qui ne nacque subito una querelle giurisprudenziale che avrebbe dovuto essere risolta dal comma 739 della legge n. 208/2015, il quale, autoqualificatosi come norma di interpretazione autentica, precisa che "**l'abrogazione non ha effetto** per i Comuni che si erano già avvalsi" della facoltà di aumento. La ratio era quella di "fotografare" la situazione al 2012, congelando le tariffe allora vigenti, anche per il futuro, al pari di quello che avviene con le disposizioni di blocco delle aliquote. La Corte Costituzionale però ha fornito una "sua ratio", individuata nell'esigenza di confermare per l'anno 2012 le delibere di aumento approvate entro la data di entrata in vigore del DL n. 83/2012, ovvero entro il 26 giugno 2012. Conseguentemente tutte le maggiorazioni approvate dal 2013 in poi, anche attraverso il meccanismo della conferma tacita, sono state ritenute illegittime.
- La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi generato due criticità, una relativa alle tariffe da applicare per il 2019 e l'altra relativa ai rimborsi da effettuare, peraltro neanche ai cittadini, ma prevalentemente a quelle società concessionarie che hanno venduto gli spazi pubblicitari dal 2013 al 2018, e che quindi in realtà non hanno subito alcun danno economico.

Imposta pubblicità

- Alcuni enti, in considerazione della dichiarata legittimità costituzionale del comma 739 della legge n. 208/2015, hanno cercato di difendere gli aumenti deliberati, affrontando il contenzioso, ma la maggior parte è risultata perdente, con condanna anche alle spese.
- La legge n. 145/2018 tronca ogni discussione, perché da un lato «ridà la facoltà di aumento» e dall'altro lato consente rimborsi quinquennali. Quindi è come se avessimo avuto una norma di interpretazione autentica che conferma quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
- Certamente si sarebbe potuto tentare un altro percorso, ma che sicuramente avrebbe generato altro infinito contenzioso, né è apparso possibile l'approvazione di una norma di interpretazione autentica della precedente norma di interpretazione autentica già vagliata dalla Corte Costituzionale.
- È comunque possibile una lettura ardita (molto ardita), che vede la legge n. 145/2018 come legge che consente di aumentare le tariffe per chi non lo avesse fatto nel 2012, quindi la sua valenza sarebbe quella di «sblocca» aliquote e non di conferma dell'illegittimità

Imposta pubblicità

- La prima conseguenza è che il Comune è obbligato **a deliberare le nuove tariffe**, non potendosi ipotizzare una conferma tacita di quelle già approvate, in quanto la fonte normativa non è più il D.lgs. n. 449/1997, ma è la legge n. 145/2018. Questo comporta che, in attesa dell'approvazione della nuova delibera, le tariffe ed i diritti da applicare saranno quelli vigenti nel 2018, ma con diritto del contribuente all'eventuale conguaglio in base alle nuove tariffe, che dovranno essere approvate dalla giunta comunale entro il prossimo 28 febbraio, salvo ulteriori rinvii del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Imposta pubblicità

- Il comma 919 prevede l'aumento solo per le superfici superiori al metro quadrato, questo determina il venir meno della maggiorazione del 20% applicabile per le superfici fino ad un metro quadrato. Difatti, il problema riguarda solo il diritto sulle pubbliche affissioni, perché per la pubblicità è previsto comunque l'arrotondamento al metro quadrato.
- Sempre in tema di affissioni, se non è possibile aumentare le tariffe base per le superfici inferiori al mq, è comunque possibile applicare la maggiorazione per le superfici superiori. D'altro canto, il comma 919 autorizza l'aumento sia con riferimento alle tariffe che ai "diritti". Peraltro, lo stesso problema si era posto anche con l'introduzione dell'art. 11 del D.lgs. n. 449/1997, e sul punto il Mef, con circolare n.1/2001, era pervenuto ad analoga conclusione.
- Altro dubbio che si pone è se la possibilità di aumento può essere esercitata anche con riferimento alle pubblicità non conteggiate al metro quadrato. Anche in questo caso, la norma fa riferimento alle tariffe di cui al Capo I del D.lgs. n. 504/1993, e quindi interessa tutte le tariffe di pubblicità, incluse quelle non conteggiate a metro.

Imposta pubblicità - Rimborsi

- **917.** *In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la **richiesta del contribuente è diventata definitiva**.*
- Si ritiene che tale disposizione non debba necessariamente essere recepita nel regolamento comunale («**in deroga alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune**»), ma che in sede di predisposizione del provvedimento di rimborso il Comune debba comunicare al contribuente le date e le rate, ovviamente in ragione dell'entità del rimborso da effettuare. Quindi ben si possono prevedere rate annuali per 5 anni, o rate annuali per tre anni, o ancora rate semestrali, ecc. ecc.
- In altri termini, spetta al funzionario responsabile dell'imposta, in ragione del bilancio comunale, stabilire le tempistiche del rimborso, ed in caso d'imposta in concessione, ovviamente il concessionario dovrà operare sulla base delle indicazioni che pervengono dal Comune.
- Per quanto riguarda la precisazione «la richiesta del contribuente è diventata definitiva, molto semplicemente la precisazione è da intendersi nel senso che il Comune deve avere accertato il diritto al rimborso.

I compensi incentivanti Imu-Tari – Finalmente!



Ma potevano scriverli meglio!



Comma 1091

- «*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto **entro i termini stabiliti dal testo unico di** cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, **con proprio regolamento**, prevedere che il **maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI**, nell'esercizio fiscale **precedente a quello di riferimento** risultante **dal conto consuntivo approvato**, nella misura **massima del 5 per cento**, sia destinato, **limitatamente all'anno di riferimento**, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, **anche di qualifica dirigenziale**, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento **degli obiettivi del settore entrate**, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. **Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione**».*
-

Tre possibili letture

- **Ristrettissima/Letterale:** il fondo è alimentato dalle somme riscossone nell'anno con riferimento ad atti di accertamento emessi nell'anno;
- **Prudenziale:** il fondo è alimentato da riscossione da atti di accertamento emessi a decorrere dal 2019; quindi nel 2021 il fondo è alimentato dalle riscossioni realizzate nel 2020, su atti di accertamento 2019 e 2020; e così via;
- **Estensiva:** conta il riscosso nell'anno, indipendentemente dall'anno di emissione dell'avviso

Incentivi

- occorre tenere distinti i meccanismi di alimentazione del fondo, da quelli di riparto del fondo stesso.
- La *ratio* della norma sembra essere quella di potenziare la riscossione di tutte le entrate comunali, considerato il riferimento espresso agli “obiettivi del settore entrate”.
- Pertanto, per quanto attiene all’utilizzo del fondo, gli incentivi possono essere riconosciuti per tutti gli obiettivi di recupero della riscossione, anche non tributaria.
- Per quanto riguarda, invece, il profilo dell’alimentazione del fondo, la norma fa espresso riferimento alla riscossione “non spontanea” dell’Imu e della Tari. Pertanto, assume rilevanza l’ammontare delle riscossioni realizzate nell’anno con l’unico vincolo che la **pretesa comunale derivi da un atto di accertamento, indipendentemente dall’anno di emissione dello stesso** (se si accede alla tesi estensiva basata sulla ratio della norma)

Incentivi

- la disposizione fa riferimento al “*maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato*”.
- Una possibile incertezza deriva dalla considerazione del “*gettito accertato e riscosso*”, così come “*risultante dal conto consuntivo approvato*”, in quanto un importo può essere accertato in bilancio un determinato anno (è sufficiente per l'accertamento contabile l'intervenuta notifica entro il 31 dicembre), ma essere riscosso l'anno successivo, o anche a distanza di più anni, in caso di attivazione della riscossione coattiva.
- Sarebbe del tutto illogico ritenere che l'alimentazione del fondo incentivante debba essere effettuata con riferimento ai soli atti di accertamento tributari che sono emessi ed incassati nel medesimo anno, sia perché una parte consistente degli atti viene notificata nell'ultima parte dell'anno, ed è quindi incassata l'anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi oggetto di rateizzazione. Si dovrebbe, invece, ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento al riscosso da accertamenti tributari, pur se limitati agli accertamenti Imu e Tari.
- Sotto questa angolazione, quindi, rileva quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dall'anno di emissione dell'atto di accertamento tributario.

Incentivi

- La lettura proposta permette anche di definire la portata del “*maggiore gettito*”, in quanto l’aggettivo deve riferirsi a quanto incassato da accertamento, e più in generale alle maggiori entrate che confluiscono nelle casse comunali a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi. D’altronde, si ha maggiore gettito anche se si incassa solo un euro da un accertamento tributario e da un’ingiunzione di pagamento.

incentivi

- La disposizione in commento pone tutta una serie di vincoli cui deve attenersi la regolamentazione comunale.
- La prima condizione posta è che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.lgs. n. 267 del 2000. Non pare inutile precisare che la condizione è comunque soddisfatta allorquando l'ente approvi il bilancio ed il rendiconto entro il termine previsto dall'art. 151 del Tuel, così come prorogato da altri provvedimenti normativi.
- Anche su questo punto però non ci sono uniformità di pensiero.
- Per quanto riguarda l'ammontare delle somme destinate all'incentivazione, o più in generale al potenziamento del settore entrate, queste non possono superare il 5 per cento delle entrate riscosse in un anno. Al riguardo, la normativa fa riferimento alle riscossioni realizzate *"nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato"*, precisando che il maggior gettito, nella misura massima del 5 per cento, **"sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento"** al potenziamento degli uffici comunali ed all'incentivazione del personale.

Incentivi

- Per quanto riguarda la precisazione “***limitatamente all’anno di riferimento***” si ritiene che questa abbia la funzione di evitare il trascinarsi di risorse da un anno all’altro, che si potrebbe verificare nel caso in cui l’ammontare complessivo dell’incentivo non sia erogabile interamente nell’anno per il superamento dei limiti di erogazione individuale.
- Se il fondo incentivante può essere alimentato solo da riscossioni che hanno come causa un atto di accertamento Imu-Tari, e più in generale tutte le forme di riscossioni sollecitate riferibili all’Imu-Tari, l’erogazione può riguardare tutto il personale “**impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate**”, obiettivi che ovviamente possono anche non essere specificatamente collegati al recupero dell’evasione, ma più in generale finalizzati ad un miglioramento delle attività del settore entrate e quindi, più in generale, alla gestione dei tributi, nella più ampia accezione del termine, ivi compresa la possibilità di incentivare, per espressa previsione normativa, anche la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali.

Incentivi

- Il comma 1091 precisa che tra il personale incentivabile è compreso anche quello con qualifica dirigenziale, per il quale è, quindi riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello già previsto a titolo d'indennità di risultato. Per coerenza, si ritiene che parimenti debba essere ricompreso anche il personale incaricato di posizione organizzativa.
- È precisato anche che questa particolare forma di trattamento accessorio non sia sottoposta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017, norma questa che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- L'importo massimo del 5 per cento che può alimentare il fondo incentivante è considerato, per norma, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
- L'importo attribuibile a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Incentivi

- Il Comune dovrà approvare uno specifico regolamento per la formazione ed erogazione del fondo incentivante, mediante contrattazione integrativa.
- Il regolamento, trattandosi di regolamento di organizzazione, al pari di quello previsto per l'incentivo delle funzioni tecniche, è di competenza della giunta comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000.
- Per quanto riguarda, infine, l'ammontare del fondo da destinare al personale, la normativa non pone alcun vincolo espresso circa il riparto della quota del 5 per cento delle maggiori riscossioni tra somme da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e somme da destinare all'incentivazione del personale, e ciò si ritiene anche in ragione dell'eventualità che il settore entrate non necessiti di ulteriori risorse strumentali.

Incentivi - criticità

- **Ravvedimenti operosi lunghi**
- Il primo problema si pone per le riscossioni da ravvedimento lungo, che possono arrivare anche a coprire l'intero periodo concesso al Comune per la notifica degli atti di accertamento, secondo la scelta regolamentare effettuata.
- Si ritiene che anche queste riscossioni, trattandosi di riscossioni sollecitate, che includono anche una quota di interessi e di sanzioni, possano essere oggetto di incentivazione. Infatti, si tratta di strumento sempre più utilizzato dagli enti per ridurre l'evasione, senza considerare che in molti casi il contribuente effettua il ravvedimento operoso dopo la notifica di un primo atto di accertamento.
- Ovviamente, sarà possibile per l'ente prevedere diverse percentuali di alimentazione del fondo incentivante, prevedendo, ad esempio, la percentuale del 5 per cento con riferimento alle riscossioni conseguenti ad atti di accertamento notificati, mentre percentuali più basse con riferimento alle riscossioni da ravvedimento operoso lungo, fermo restando che in quest'ultimo caso il riconoscimento dell'incentivo non può comunque prescindere da una puntuale ricognizione e verifica dei singoli ravvedimenti.

Incentivi - criticità

- **Riscossione coattiva**
- Coerentemente con la *ratio* della norma anche le riscossioni coattive realizzate nell'anno contribuiscono all'alimentazione del fondo incentivante, indipendentemente dalla data di notifica dell'atto di accertamento sottostante.
- Il regolamento comunale potrebbe decidere di valorizzare di più la riscossione coattiva diretta tramite ingiunzione effettuata dall'ente, rispetto alla riscossione coattiva esternalizzata, ovvero realizzata tramite ruolo o concessione ad un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. n. 446/1997.
- Un caso particolare si verifica in tema di Tari, dove la normativa consente al Comune di affidare la gestione dell'entrata al soggetto gestore dei rifiuti. In molte realtà, al gestore dei rifiuti è affidata l'attività di accertamento, ma non la riscossione coattiva, che può essere eseguita direttamente dal Comune tramite ingiunzione di pagamento. In quest'ipotesi, si ritiene che anche la riscossione coattiva effettuata direttamente sulla base di atti di accertamento notificati dal gestore dei rifiuti possa contribuire all'alimentazione del fondo incentivante.

Incentivi - criticità

- **Esternalizzazione dei servizi di supporto**
- Frequente è anche il caso di affidamento all'esterno dei servizi di supporto all'attività di contrasto all'evasione, servizi che possono arrivare anche alla formazione dell'atto di accertamento, anche se in tale ipotesi la sottoscrizione spetta al funzionario responsabile comunale. Anche tale ipotesi può essere oggetto d'incentivazione, che, sulla base della discrezionalità comunale, potrà essere differenziata rispetto ai casi di recupero effettuato direttamente.
-
- **Accertamenti in concessione**
- L'ipotesi dei servizi di accertamento affidati in concessione è espressamente considerata dalla normativa, che non autorizza il riconoscimento di incentivi.
- Si tratta di precisazione di dubbia efficacia, perché al Comune residuano sempre delle attività connesse, vuoi di controllo generale sull'operato del concessionario, vuoi di controllo specifico sui singoli atti.
- Anche in questi casi sarebbe stato opportuno riconoscere, seppur in forma ridotta, una misura incentivante.

Fine
Grazie per l'attenzione